

Protocollo d'intesa

L'Ordine dei Biologi della Lombardia (di seguito denominato OBL), con sede in V.le
Milanofiori Strada1 – Palazzina F1
20057 – Milanofiori Assago (MI), rappresentata dal suo Presidente Dott. Rudy Rossetto
<https://www.ordinebiologilombardia.it/>
e

Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (di seguito
denominata ASMEL), con sede in Via Carlo Cattaneo, 9, 21013 Gallarate (VA)
rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Francesco Pinto
<https://www.asmel.eu>

PREMESSO CHE

L'attività oggetto del presente protocollo assume la connotazione di collaborazione su temi
istituzionali comuni all'OBL e all'ASMEL

CONSIDERATO CHE

L'OBL è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, al
fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della
professione di biologo.

Promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dei biologi
professionisti, la loro qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione
sociale, la salvaguardia dei principi etici dell'esercizio professionale.

L'ASMEL ha come fine istituzionale stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione
del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e
decentramento, nonché di promuovere negli Enti associati l'efficacia e l'efficienza delle
procedure e consentire l'effettivo governo dei processi scaturenti dalle scelte politiche.

Allo scopo di promuovere e mantenere relazioni di collaborazione tra le due Istituzioni OBL
ed ASMEL convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Quanto precede è da considerarsi parte integrante del presente protocollo d'intesa

Art. 2

Implementazione di attività volte a sostenere i comuni associati ad ASMEL su tematiche che
riguardano, a titolo esemplificativo:

- turismo sostenibile
- biomateriali e bioenergie

- agricoltura multifunzionale
- qualità ambientale
- certificazioni e autorizzazioni ambientali;
- Qualità e sicurezza alimentare

Formano comunque oggetto del presente protocollo tutte le attività previste dall'art. 3 della Legge 396/67

Art. 3

A questo scopo OBL e ASMEL concordano sulla necessità di implementare la cooperazione mediante:

- partecipazione comune a conferenze, simposi, congressi di divulgazione tecnico professionale
- scambio e il trasferimento di informazioni e materiali tecnico-scientifici;
- la divulgazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione;
- la cooperazione attiva sui temi oggetto del presente protocollo, sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- la presentazione di domande di finanziamento congiunte su specifici progetti in risposta a bandi emanati da Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- la messa a disposizione dei soci ASMEL delle competenze professionali dei biologi iscritti all'OBL nell'ambito delle tematiche del presente protocollo
- l'implementazione dei dettami della sussidiarietà, nel senso di svolgere funzioni di complemento e integrazione, verso i soci ASMEL grazie alle competenze professionali specifiche dei biologi iscritti all'OBL

e ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo.

Il presente protocollo potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso, anche attraverso l'allargamento ad altri settori di mutuale interesse.

Art. 4

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati l'OBL e l'ASMEL si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.

Nessun onere aggiuntivo potrà gravare sui fondi relativi al funzionamento ordinario dell'OBL e dell'ASMEL.

Art. 5

Il presente accordo avrà una durata fino al 31 dicembre 2026 e non è oggetto di tacito rinnovo;

Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.

Art. 6 – Recesso

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 11 – Dati Personali

I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 12

Il presente accordo è firmato in 2 copie originali di eguale valore legale.

Firmato a Milano
In data 05/03/2025

Dr. Rudy Alexander Rossetto

Firmato a Milano
In data 05/03/2025

Dott. Francesco Pinto

